



ASSOCARNI

POLITICA SETTORIALE ED ATTIVITA' ASSOCIATIVE

ASSEMBLEA ANNUALE 2003

Milano, 4 luglio 2003

Relazione del Segretario Generale

I dati recentemente diffusi dalla Commissione europea evidenziano un settore bovino che ha finalmente raggiunto, dopo le numerose emergenze degli scorsi anni, una situazione di complessivo equilibrio, con una produzione netta comunitaria per la prima volta di poco inferiore al livello previsto dei consumi (grafico 1).

Il recupero dei consumi a livello comunitario è stato infatti significativo nel 2002, con un incremento superiore al 10% rispetto all'anno precedente, ed è ulteriormente aumentato nei primi mesi del 2003, con differenze significative tra i diversi Paesi (grafico 2).

La crescita della produzione è rimasta relativamente bassa (solo il 2,6% in più confrontata al già basso livello del 2001) ed i prezzi medi alla produzione sono rimasti ad un livello relativamente alto (grafico 3).

Le migliorate condizioni del mercato hanno consentito sostanziali vendite dagli stock di intervento, soprattutto nell'ultimo trimestre 2002 ed all'inizio 2003. Si stima che la produzione di carne incrementi (tra bovino adulto e vitello) fino a 7,6 milioni di tonnellate nel 2006, per poi decrescere lievemente negli anni seguenti.

Complessivamente, quindi, la produzione più bassa, un rapido recupero nei consumi di carne bovina e l'impatto delle misure speciali prese nel 2000 e nel 2001 comporteranno, secondo la Commissione, un graduale e progressivo miglioramento del mercato europeo di carne bovina, con gli stock d'intervento definitivamente cancellati già a partire dal 2004.

Il maggiore elemento di debolezza è rappresentato a livello comunitario dalle esportazioni ancora lievemente diminuite nel 2002 rispetto al 2001, che rimangono ben al di sotto del livello dell'anno 2000. Sono infatti tuttora chiusi numerosi mercati tradizionali di Paesi terzi, mentre la Russia rappresenta ormai l'unica valvola di sfogo per le esportazioni del settore. Un mercato d'altronde sempre più incerto e difficile per il sistema di quote di importazione e per la chiara volontà di tale Paese di incentivare sempre più le produzioni interne e ridurre la dipendenza dall'estero.

La Commissione europea sta comunque cercando di negoziare un miglioramento delle condizioni di gestione di tale quota per l'Europa, attraverso l'assegnazione di un quantitativo riservato ai soli Paesi della UE (country allocation). Attualmente, il plafond comune a tutti i Paesi che esportano in Russia favorisce la maggiore competitività della produzione nord e sud-americana. Inoltre, dal 1° agosto di quest'anno dovrebbe essere definito un apposito quantitativo aggiuntivo anche per l'export di carni bovine fresche (essendo la quota attuale limitata alla sola carne congelata).

In netto aumento invece le importazioni nella UE aumentate tra 2001 e 2002 di oltre il 25%, con quantitativi complessivi di carne importata mai raggiunti dal 1994. La previsione è che tale importazioni continuino progressivamente ad aumentare benché ad un tasso più lento del 2002, trasformando l'Unione europea in un importatore netto di carni bovine.

Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, l'incremento della popolazione bovina in tali Paesi si stima rimanga limitato, malgrado la graduale introduzione dei pagamenti accoppiati diretti, giacché l'offerta di carne bovina sarà molto più determinata dalla crescita della consistenza delle vacche da latte rispetto ai Paesi membri attuali.

Si reputa che i nuovi stati membri vadano ad aggiungere un 10% alla produzione e parimenti un altro 10% almeno ai consumi dell'Europa a 15. La produzione totale nei 25 Paesi si dovrebbe quindi attestare sugli 8,3 milioni di tonnellate nel 2010.

Prima dell'adozione della riforma PAC, la previsione era che l'ingresso dei nuovi Paesi dovesse condurre ad una flessione dei prezzi medi comunitari di circa 70-100 €/t, rispetto alla

situazione pre-allargamento, aumentando così il trend negativo dei prezzi comunque previsto nel medio termine. Si tratta tuttavia di proiezioni che non tengono appunto conto della riforma della PAC appena approvata e basate sul presupposto che il Regno Unito rimuova progressivamente lo schema OTMS (abbattimento degli animali oltre i 30 mesi) dal 2004 in poi. Anche tale particolare aspetto deve essere adeguatamente considerato nell'evoluzione della produzione se si considera che l'interruzione più o meno improvvisa di tale schema (a partire probabilmente da animali nati dopo il 2000) provocherà l'improvvisa immissione sul mercato del Regno Unito di un elevato quantitativo di carni provenienti da tali animali oltre i trenta mesi (variabile da 100 a 190.000 tonnellate, secondo l'anno di nascita considerato).

Per quanto riguarda la situazione italiana (grafico 4), il 2002 si è chiuso con un aumento complessivo delle macellazioni bovine, espresse in numero di capi, del 2,1% rispetto al 2001 (rispetto al calo del -4,13% registrato tra 2000 e 2001). Ridotta rispetto al 2001 in particolare la macellazione di vitelli (-2,9%), stabile quella dei vitelloni (-0,1%), aumentata quella delle scottone (9,8%) e soprattutto delle vacche (16,4%). Quasi invariata invece la macellazione espressa in peso morto (0,2% in più rispetto al 2001), con una produzione netta di 1.134.000 tonnellate. In linea con l'evoluzione europea anche i prezzi registrati in Italia (grafico 5).

Una significativa ripresa hanno mostrato le importazioni di animali vivi, aumentate di circa il 7% per un totale di 1.434.228 capi (dopo il calo di circa il 15% dello scorso anno per BSE e soprattutto afta). Aumentate, sia da Paesi UE che extra-UE, anche le importazioni di carni che hanno raggiunto le circa 350.000 tonnellate. Significativamente aumentate le esportazioni dall'Italia, che hanno raggiunto circa 90.000 tonnellate (verso Paesi UE 58.000 t e verso Paesi extra UE 30.500 t) con un recupero quasi totale rispetto al 2001. In netta ripresa anche i consumi che hanno guadagnato il 9,8% nel 2002, rispetto al calo dell'11% registrato nel 2001; gli ultimi due punti percentuali sono stati recuperati e di poco superati nei primi mesi 2003. Il consumo pro capite di carne bovina è ora in Italia di 24,6 kg, al secondo posto in Europa dopo la sola Francia.

Per quanto riguarda la struttura dell'industria di trasformazione italiana, ISMEA ha condotto in collaborazione con Assocarni un'indagine, che verrà presentata ufficialmente l'8 luglio prossimo, finalizzata a valutare eventuali riflessi della crisi BSE sulla struttura dell'industria e soprattutto sulla struttura dei rapporti di filiera tra industria e GDO. L'analisi, disponibile sul sito Assocarni, conferma elementi e criticità ben note del nostro settore ma fornisce dati interessanti su fonti di approvvigionamento, modalità di acquisto, utilizzo di disciplinari ecc. Tra le principali criticità evidenziate emerge l'eccessiva polverizzazione dell'offerta che penalizza le strutture industriali che, concentrando maggiormente l'offerta, otterrebbero maggiori economie di scala e quindi una maggiore competitività.

Analizzando quindi la situazione complessiva del settore, sia a livello comunitario che a livello nazionale, appare raggiunta, nonostante le gravi crisi attraversate, la maggioranza degli obiettivi fissati da Agenda 2000, che erano quelli di ottenere un equilibrio della produzione evitando eccedenze produttive e raggiungere un progressivo abbattimento dei prezzi che rendesse più competitiva la produzione comunitaria sul mercato mondiale, salvaguardando nel contempo i redditi degli allevatori attraverso il progressivo incremento degli aiuti diretti. Difficile quindi accettare le motivazioni che hanno portato la Commissione a far approvare a tutti i costi una riforma a medio termine che sconvolge completamente un sistema soltanto ora avviato a regime e, per la prima volta, con risultati soddisfacenti. Le analisi degli studi di impatto presentati dalla Commissione non sono infatti risultate esaltanti sin da subito per il settore bovino. Le conseguenze dell'implementazione della proposta originale della Commissione avrebbero infatti portato le seguenti conseguenze:

- riduzione della produzione bovina complessiva a livello comunitario (soprattutto a carico dei 15 Paesi membri) pari a circa il 3%. Tale calo, conseguente al parziale abbandono per l'applicazione del disaccoppiamento ed all'aumento del costo dei foraggi, è stato

diversamente valutato da studi commissionati da Organizzazioni agricole francesi ed irlandesi, che hanno previsto una riduzione della produzione europea pari ad oltre 3 volte quella ipotizzata dalla Commissione;

- aumento dei prezzi di mercato di circa il 7% (risultato del tutto opposto a quello previsto da Agenda 2000, che allontana la competitività delle produzioni europee da quelle del resto del mondo);
- riduzione dei consumi di carne bovina (conseguenza anche dell'aumento dei prezzi) di almeno il 2%, con parziale sostituzione dei consumi di carne suina e di pollame;
- riduzione dell'export di un ulteriore 4%;
- aumento dell'import di almeno un 2%;
- riduzione del numero di vacche nutrici del 9%.

Sebbene alcuni di tali effetti verranno contenuti dalle modifiche introdotte alla proposta in fase di negoziazione, soprattutto dall'introduzione di un disaccoppiamento solo parziale finalizzato ad evitare un massiccio abbandono della produzione, le tendenze emerse dagli studi dovrebbero essere confermate e pertanto la prima impressione è che l'effetto complessivo che la riforma avrà sul nostro settore sarà negativo, anche se serviranno degli anni per misurarne l'effettiva entità.

LA RIFORMA A MEDIO TERMINE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE.

La proposta iniziale della Commissione e le motivazioni della riforma

Pur consapevole delle conseguenze negative che la riforma avrebbe provocato in specifici settori, la Commissione ha sostenuto sin dall'inizio di ritenere assolutamente improrogabile l'approvazione e l'implementazione in tempi brevi. Le motivazioni addotte sono state diverse: la necessità di rispettare il tetto di spesa fissato a Bruxelles dal Consiglio nello scorso ottobre, la necessità di eliminare una volta per tutte una serie di connotazioni distorsive che hanno da sempre caratterizzato la PAC isolando il mercato comunitario da quello internazionale e favorendo la formazione di eccedenze, ma soprattutto la necessità di far fronte agli ormai improrogabili impegni da assumere nell'ambito dei negoziati WTO, nell'ambito dei quali la mancata riforma della PAC veniva considerata come alibi per il mancato avanzamento dei negoziati stessi.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di spesa, con l'accordo siglato in ottobre a Bruxelles è stata fissata la nuova linea di bilancio per il finanziamento della PAC nel periodo 2007 - 2013 che si muove all'interno dei due vincoli seguenti:

- in termini reali, la spesa non può superare il tetto previsto al 2006 dalla riforma di Agenda 2000;
- in termini nominali, non può crescere più dell'1% annuo rispetto al tetto fissato.

Nel dicembre del 2002, con la conclusione dei negoziati di adesione sono state fissate le modalità di estensione della PAC ai nuovi dieci Paesi membri. Per questi, si è stabilito di introdurre gradualmente i pagamenti diretti (phasing-in), a partire dal 2004, e sono state fissate anche le quantità di riferimento necessarie per l'applicazione delle diverse organizzazioni di mercato.

In sostanza, il quadro delle risorse finanziarie necessarie per la PAC dei prossimi anni appare oggi definito. Infatti, al 2013, la spesa agricola nei dieci nuovi Paesi membri dovrebbe essere pari a circa 6.3 miliardi di euro; la spesa per i quindici Paesi attualmente già membri dell'UE non potrebbe superare, nel 2013, i 42.2 miliardi di euro. Tuttavia questa cifra, in base alle stime della Commissione, sarebbe stata insufficiente a mantenere invariata l'attuale PAC per i quindici. Ecco dunque la necessità di introdurre un meccanismo di risparmio della spesa per gli attuali partner, che consenta di rientrare all'interno del tetto prefissato.

L'altro vincolo di cui, secondo la Commissione, il settore agricolo europeo doveva necessariamente tenere conto riguarda gli impegni da assumere nell'ambito del negoziato multilaterale per la liberalizzazione degli scambi agricoli in ambito WTO (World Trade Organisation). Già l'Accordo Uruguay round del GATT del 1994 aveva posto qualche pressione sull'assetto della politica agricola comunitaria. L'ulteriore assunzione degli impegni nell'ambito dell'accesso ai mercati, del sostegno interno e delle esportazioni sussidiate che inevitabilmente scaturiranno dal nuovo round non avrebbe potuto, secondo la Commissione, prescindere da una revisione delle regole di funzionamento della PAC.

Le proposte sottoposte dai diversi Paesi nel corso dell'attuale ciclo di negoziati riguardanti il sostegno interno auspicano una sostanziale contrazione del sostegno concesso agli agricoltori attraverso politiche giudicate distorsive del commercio.

Le proposte dell'UE prevedono una contrazione della misura aggregata del sostegno complessivo (MASC) del 55% rispetto al valore massimo consentito nell'ultimo anno di implementazione dell'Accordo del 1994, nonché il mantenimento della "scatola blu". Tale proposta è stata fatta in maniera tale da risultare perfettamente compatibile con la proposta di revisione di medio termine della PAC del gennaio 2003.

La proposta USA è molto più radicale, in quanto prevede la modifica della metodologia di calcolo della MASC, che non dovrebbe superare, per ciascun Paese, il 5% del valore della propria produzione agricola in un periodo di riferimento, e l'eliminazione della "scatola blu".

Anche il Gruppo di Cairns prospetta una forte contrazione della MASC, di almeno il 50% nel corso del primo anno fino all'azzeramento alla fine del periodo di implementazione, e l'eliminazione della "scatola blu".

Il documento di compromesso presentato dal presidente del Comitato Agricoltura del WTO (Stuart Harbinson) sulle modalità di applicazione degli impegni ("modalities") prospetta una forte riduzione del sostegno interno e l'imposizione di vincoli all'utilizzo degli strumenti contenuti nella "scatola blu". Più in particolare, nel caso dei Paesi industrializzati, il documento prevede la riduzione della MASC del 60% in sei anni rispetto al valore massimo consentito nel 2001, nonché la fissazione di un tetto massimo al sostegno concesso per singolo prodotto.

Per quanto riguarda la "scatola blu", si ipotizzano due possibilità: la sua riduzione del 50% in 5 anni o la sua eliminazione.

È pertanto evidente che le posizioni dei diversi blocchi sul mercato mondiale sono ad oggi lontanissime ed il giudizio, da parte degli Usa e degli altri Paesi competitori, verso la proposta di riforma approvata dalla UE è stato di una misura "necessaria ma non sufficiente". Quello che è stato contestato a Fischler sin dall'inizio è la scelta di una strategia che prevede di presentarsi al negoziato avendo già concesso tutto ciò che c'era da concedere ed attendendo quindi dalla controparte prove di buona volontà.

In questo contesto, le proposte presentate dalla Commissione e recentemente approvate si sono subito configurate non come un aggiustamento tecnico di medio termine, come inizialmente previsto da Agenda 2000, bensì come una vera e propria riforma dai contenuti stravolgenti e ben al di là delle modifiche introdotte alla PAC dalla stessa Agenda 2000.

I principali punti della nuova PAC possono essere così riassunti:

- a) introduzione di un pagamento unico per azienda, indipendente dalla produzione ("*disaccoppiamento*"); è previsto il mantenimento limitato di alcuni premi accoppiati per evitare l'abbandono della produzione;
- b) erogazione di tale pagamento unico solo a condizione che vengano rispettati determinati standard in materia ambientale, sicurezza alimentare, salute animale e vegetale, benessere

animale e, più in generale, a condizione che tutta l'attività aziendale sia gestita secondo le regole di buona pratica agricola e di tutela dell'ambiente ("condizionalità" o "cross-compliance");

- c) rafforzamento della politica a favore dello sviluppo rurale mediante l'aumento dei fondi comunitari e l'introduzione di nuove misure destinate alla promozione di programmi ambientali, di qualità e di benessere animale e per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi ai nuovi standard produttivi dell'UE a partire dal 2005;
- d) riduzione degli aiuti diretti ("*modulazione*") soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni per finanziare la nuova politica di sviluppo rurale;
- e) introduzione di un meccanismo di "*disciplina finanziaria*" (prima chiamato "*degressività*") che assicurerà che il bilancio della Comunità, già fissato fino al 2013, non venga superato;
- f) revisione delle Organizzazioni Comuni di Mercato per i settori: cereali, lattiero-caseario, riso, grano duro, frutta in guscio, patate da fecola e foraggio essiccato.

Richiamerò di seguito una sintesi dei punti fondamentali della proposta, precisando che i testi giuridici consolidati della Riforma sono in fase di emanazione da parte della Commissione e pertanto molti dettagli, anche fondamentali, devono ancora essere definiti e chiariti.

a) Disaccoppiamento degli aiuti diretti – introduzione di un pagamento unico per azienda e relative deroghe

La maggior parte dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato verrà sostituito da un pagamento unico per azienda. Potranno pertanto beneficiare di tale pagamento unico gli agricoltori:

- che abbiano fruito di almeno un pagamento diretto nel periodo di riferimento stabilito oppure
- che abbiano ricevuto l'azienda o parte di essa per via ereditaria oppure
- che abbiano ricevuto un diritto all'aiuto dalla riserva nazionale o per trasferimento. Specifiche regole sono previste per i cambi di ragione sociale, per le fusioni e per le scissioni di aziende.

Le aziende percepiranno quindi, in generale, un pagamento unico corrispondente alla media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti nel periodo di riferimento 2000–2001–2002 per seminativi, carni bovine, prodotti lattiero-caseari, ovini-caprini, patate da amido, legumi da granella, riso, sementi e foraggi essiccati. Per quanto riguarda i premi zootecnici percepiti nel periodo storico, la media annuale viene ottenuta moltiplicando il numero dei capi pagati per ciascun anno per gli importi unitari a regime previsti per l'anno 2002. Deroghe al periodo unico di riferimento possono essere chieste solo da singoli allevatori in grado di dimostrare che la loro produzione è stata danneggiata da cause eccezionali di forza maggiore. Solo in questo caso si può chiedere di non tener conto dell'anno civile interessato da tali cause.

Il pagamento unico verrà suddiviso in diritti all'aiuto per facilitarne il trasferimento. Ciascun diritto sarà calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto a tale importo (compresa la superficie foraggera) negli anni di riferimento. Ogni domanda di pagamento in base a diritti acquisiti nel periodo di riferimento, deve corrispondere ad una superficie ammissibile, definita come una qualsiasi superficie agricola dell'azienda. Non sono considerate superfici ammissibili quelle adibite a colture permanenti, foreste o quelle utilizzate per finalità non agricole al 31.12.2002. Non verrà riconosciuto alcun diritto se il terreno "eleggibile" è utilizzato per la produzione di ortofrutta e patate (ciò per non creare distorsioni di concorrenza in tali settori con rendite storiche derivate da altre produzioni). L'agricoltore deve dichiarare le particelle agricole corrispondenti alla superficie ammissibile pertinente a ciascun diritto. Tali particelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno 10 mesi a decorrere da una certa data dell'anno solare che precede l'anno di presentazione della domanda di pagamento, data che verrà fissata

dagli Stati membri.

In ogni caso, per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale, per l'Italia pari ai seguenti valori:

2.626 milioni di euro per il 2004,
2.658 milioni di euro per il 2005,
2.691 milioni di euro per il 2006,
2.774 milioni di euro per il 2007,
2.857 milioni di euro per il 2008 ed anni successivi.

Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento delle singole aziende ai fini di rispettare il massimale nazionale.

Riserva nazionale

Gli stati membri procedono inoltre ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento, fino ad un massimo del 3%, per costituire una riserva nazionale. Tale riserva viene utilizzata per eventuali cause eccezionali o per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e non distorsivi della concorrenza. La riserva, inoltre, viene costituita con la differenza tra il massimale nazionale e la somma degli importi di riferimento effettivamente attribuiti agli agricoltori.

I diritti maturati nel periodo di riferimento ma non richiesti per un periodo di tre anni vengono pure assegnati alla riserva nazionale, salvo i casi di forza maggiore.

La riserva nazionale potrà essere alimentata anche con eventuali prelievi che gli Stati membri applicano ai trasferimenti dei diritti.

Diritti specifici

Per le attività di allevamento senza una corrispondente superficie agricola (esempio: premio macellazione senza terra, premio bovino maschio 25 capi ecc.) o qualora il diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5.000 €/ha, è previsto il diritto ad un pagamento speciale chiamato "diritto specifico".

Gli agricoltori che dispongono di diritti specifici senza la corrispondente superficie agricola, per conservare tali diritti devono mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame. Il numero delle aziende zootecniche italiane rientranti nei diritti specifici è riportato nelle tabelle allegate.

Trasferimento dei diritti

I diritti possono essere trasferiti a titolo oneroso, con o senza terreni, solo tra gli agricoltori di uno stesso Stato membro. L'affitto o altro tipo di cessione sono consentiti solo se accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. I singoli Stati membri possono anche imporre limiti regionali ai trasferimenti.

Un agricoltore può trasferire i suoi diritti solo dopo che abbia utilizzato almeno l'80% dei suoi diritti per un anno civile successivo all'entrata in vigore della riforma.

Per i diritti senza terra, l'eventuale trasferimento dovrà riguardare tutti i diritti e non solo una parte di essi.

Gli agricoltori, per continuare a percepire il premio unico, possono utilizzare i loro terreni per qualsiasi attività agricola, tranne che per colture permanenti.

Deroghe al disaccoppiamento

Per venire incontro alle richieste degli Stati membri di deroghe al sistema di disaccoppiamento e di introduzione di disaccoppiamento parziale in alcuni settori, la proposta prevede che gli Stati membri, a livello nazionale o per regioni territorialmente uniformi, possano:

- a) per i seminativi, mantenere accoppiato:
 - fino al 25% degli attuali pagamenti all'ettaro del regime ai seminativi

oppure, in alternativa,

- fino al 40% del premio supplementare per il grano duro

per la zootecnia:

- b) per gli ovi-caprini, mantenere accoppiato fino al 50% del premio, incluso quello supplementare riservato alle aree svantaggiate;
- c) mantenere accoppiato, contemporaneamente:
 - fino al 100%, l'attuale premio alle vacche nutrici
 - e fino al 40% il premio alla macellazione, oppure
- d) mantenere accoppiato:
 - fino al 100% il premio alla macellazione
 - oppure, in alternativa,
 - fino al 75% l'attuale premio speciale per il bovino maschio
- e) effettuare, mediante envelope nazionali di entità non superiore al 10% del totale del pagamento unico, dei pagamenti addizionali allo scopo di incoraggiare produzioni specifiche importanti per la protezione o lo sviluppo dell'ambiente nonché per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli. In ogni settore, tali pagamenti addizionali non potranno essere superiori al 10% del contributo del settore stesso al plafond nazionale e, nel caso dei seminativi e del settore zootecnico, non possono eccedere i limiti di accoppiamento previsti ai punti a), b), c) e d).

In tutti questi casi, il pagamento unico per azienda è ridotto in modo corrispondente all'importo concesso in forma accoppiata.

Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della nuova PAC, la Commissione redigerà un rapporto per il Consiglio per valutare l'impatto sul mercato che l'eventuale mantenimento dei premi accoppiati avrà determinato.

In ogni specifico caso di applicazione di premi accoppiati in un determinato Stato membro, la Commissione, con procedura di Comitato, fisserà per quel determinato premio uno specifico limite finanziario per il singolo Stato membro basato sulle referenze storiche.

b) Condizionalità

In generale, la concessione del pagamento degli aiuti al produttore è subordinata al rispetto di criteri di buona prassi agricola e delle normative vigenti in materia di sanità (pubblica ed animale), sicurezza del lavoro, ambiente e benessere degli animali, ambiti per i quali vengono riportate, in allegato al regolamento, tutte le norme obbligatorie da rispettare.

Per gli agricoltori che non soddisfano le suddette norme obbligatorie vengono previste sanzioni consistenti nella riduzione parziale o totale dell'aiuto.

c) Sviluppo rurale

Nel regolamento sullo sviluppo rurale vengono introdotte nuove misure concernenti il rispetto degli standard comunitari in campo ambientale (sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali) e la qualità alimentare.

Per quanto riguarda la qualità alimentare viene previsto un sostegno per:

- incentivare gli agricoltori a partecipare, su base volontaria, a programmi comunitari o nazionali riconosciuti, diretti a migliorare la qualità dei prodotti agricoli o dei processi produttivi; questi incentivi saranno versati annualmente per un periodo massimo di 5 anni e per un importo massimo di 3.000 €/anno/azienda;
- favorire le iniziative delle associazioni di produttori per l'informazione dei consumatori e la promozione dei prodotti agricoli ottenuti nell'ambito dei programmi di qualità finanziati con la misura precedente. Questo aiuto sarà autorizzato fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili del progetto.

Gli agricoltori saranno aiutati a sostenere le spese di adeguamento ai nuovi standard mediante un aiuto temporaneo su base forfetaria e decrescente, versato per un periodo massimo di 5

anni, con un massimale annuo di 10.000 euro per azienda; inoltre è previsto un secondo tipo di sostegno per l'utilizzazione di servizi di assistenza tecnica, per un importo non superiore all'80% del costo di tali servizi ed un tetto massimo di 1.500 euro.

Previste misure a favore dei giovani, quali l'aumento del cofinanziamento comunitario di progetti di investimento fino a 50 e 60% rispettivamente nelle zone normali e in quelle svantaggiate. A questo si aggiunge l'erogazione di un aumento annuo di 30.000 € per l'assistenza aziendale e la formazione.

Sistemi di consulenza aziendale.

Nel capitolo "Sviluppo rurale" è compreso un sistema di consulenza aziendale agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda. Tale attività di consulenza riguarda almeno i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche citate nelle norme sulla condizionalità.

Fino al 2006, tale sistema può essere volontariamente implementato dagli Stati membri, ma a partire dal 2007 in poi gli Stati membri sono obbligati a costituirlo ed offrirlo agli agricoltori, per i quali però l'adesione al sistema di consulenza continua ad essere volontaria. Solo nel 2010 si deciderà sull'eventuale obbligatorietà del sistema, almeno per alcune categorie di produttori.

d) Modulazione

Viene modificato l'equilibrio degli aiuti tra quelli dedicati al sostegno dei mercati (1° pilastro) e quelli dedicati allo sviluppo rurale (2° pilastro). In particolare, gli aiuti diretti vengono ridotti – a partire dal 2005 – di una percentuale del 3%. Questo tasso sarà portato al 4% nel 2006, ed al 5% dal 2007 in poi. Le somme utilizzate saranno usate dalla UE per lo sviluppo rurale. Questi tagli progressivi agli aiuti diretti non si applicheranno alle aziende che percepiscono aiuti per un importo inferiore a 5.000 € (né a quelle situate nelle regioni periferiche e nelle Isole dell'Egeo). I fondi ottenuti da tale riduzione verranno destinati al finanziamento delle misure per lo sviluppo rurale, e saranno gestiti:

- a) nella misura di un punto percentuale dal Paese da cui provengono
- b) per i restanti punti percentuali dalla Comunità, che provvederà a ridistribuirli tra gli Stati membri in funzione della loro superficie, dell'occupazione agricola e del PIL pro capite in potere d'acquisto,.

Tuttavia ad ogni Stato membro sarà restituito almeno l'80% dei suoi fondi di modulazione.

La riduzione dei pagamenti diretti non si applicherà ai Paesi candidati all'adesione fino a che il livello di tali pagamenti non sarà pari a quello degli altri Paesi UE.

e) Disciplina Finanziaria

La Commissione ha rinunciato a fissare da subito percentuali di riduzione degli aiuti, orientandosi piuttosto a stabilire i meccanismi con i quali tali riduzioni dovranno essere effettuate, dal 2007 in poi, per rispettare i bilanci della politica agricola comune. In particolare, una riduzione dei pagamenti diretti sarà fissata quando le previsioni indicheranno che la voce di spesa 1a (sostegno dei mercati ed aiuti diretti, ridotta di 300 milioni di euro da utilizzare per fronteggiare eventuali situazioni imprevedute) sarà superata in un determinato esercizio finanziario.

Rimangono le franchigie iniziali, secondo le quali le riduzioni verranno applicate al 100% per le aziende che percepiscono più di 50.000 € di aiuti e al 50% per quelle che ne ricevono meno di 50.000 ma più di 5.000. Nessuna riduzione è prevista per le aziende al di sotto dei 5.000 €.

Le percentuali di riduzione degli aiuti verrebbero fissate dalla Commissione ogni anno, entro il 31 marzo, ed approvate dal Consiglio entro il successivo mese di giugno.

f) Misure specifiche settoriali

Bovini vivi

Dalla data di applicazione del sistema di pagamento unico, i vitelli vengono definiti come

"bovini di età superiore ad 1 mese ed inferiore ad 8 mesi", con un peso carcassa massimo non ancora definito.

Si tratta di un punto fortemente voluto dagli Olandesi a fronte del quale i Francesi hanno preteso una dichiarazione a verbale contraria, finalizzato a correggere l'attuale sistema che non riconosce alcun premio alla macellazione per i bovini di età compresa tra i 7 e gli 8 mesi.

Per il calcolo dei massimali nazionali sarà tenuto in considerazione:

- per l'Italia, il numero dei bovini adulti che beneficiano del premio alla macellazione è aumentato a 1.892.201 capi; il numero dei vitelli non è stato fissato ma sarà pari alla media dei premi pagati nel periodo di riferimento. I dati al momento disponibili sono i seguenti: 440.000 per il 2000 e 402.000 per il 2001; 428.324 per il 2002. La media da considerare quale plafond è quindi, per ora, pari a circa 420.000 vitelli, salvo ulteriori pagamenti per il 2002;
- per l'Austria, il numero delle vacche nutrici suscettibili di premio è aumentato di 50.000 capi; tali capi vengono detratti da plafond austriaco riservato al premio speciale, che pertanto viene ridotto di conseguenza;
- per il Portogallo, il numero delle vacche nutrici suscettibili di premio è aumentato a 416.539 capi, tenuto conto del programma di conversione dei terreni, ancora non completato, dalla produzione agricola all'allevamento estensivo.

Cereali

Viene mantenuto l'attuale livello del prezzo di intervento per tutti i cereali.

Le maggiorazioni mensili attuali sono ridotte della metà. L'importo dell'aiuto di base rimane invariato a 63 €/ton.

Grano duro

L'aiuto specifico al grano duro nelle zone tradizionali di produzione sarà ridotto da 344,5 €/ha a 313 €/ha nel 2004, 291 €/ha nel 2005 e a 285,00 €/ha dal 2006 in poi, e sarà disaccoppiato a partire dal 2005. Contestualmente, viene abolito progressivamente, nell'arco di 3 anni, l'aiuto di 138 €/ha corrisposto nelle zone non tradizionali.

Viene introdotto, a parziale compensazione, un nuovo premio per migliorare la qualità del grano duro utilizzato per la produzione di semolino e pasta. Tale premio ammonta a 40 €/ha.

Segala

Per evitare un ulteriore aumento degli stock di intervento, la segala sarà esclusa dal sistema di intervento. Per ridurre gli effetti negativi della necessaria ristrutturazione del settore, verranno introdotte le seguenti misure transitorie: per gli Stati membri in cui, nel periodo di riferimento 2000-2002, la produzione di segala rappresenta in media più del 5% della loro produzione totale di cereali e del 50% della produzione totale di segala nell'UE, il 90% del ricavato della modulazione rimarrà nello Stato in questione, e almeno il 10% di tale importo dovrà essere speso per il settore della segala.

Data di applicazione

Ogni settore della Riforma entrerà in vigore in tempi diversi.

Per quanto riguarda il pagamento unico per azienda, l'applicazione da parte degli Stati membri dovrà partire dal 1° gennaio 2005. Tuttavia tale data può essere prorogata al più tardi fino al 1° gennaio 2007 per quegli Stati Membri che per specifiche condizioni agricole abbiano bisogno di un periodo di transizione prima di implementare il nuovo schema.

Nel caso in cui il pagamento unico venga applicato dopo il 1° gennaio 2005, i pagamenti diretti in ciascun settore saranno soggetti agli stessi limiti previsti per i pagamenti unici nel settore stesso, e saranno fissati dalla Commissione.

Il giudizio di Assocarni sul compromesso

E' evidente che per la zootecnia italiana il compromesso rappresenta una sconfitta. La sconfitta soprattutto di un intero settore produttivo che, al di là di facili alibi connessi a disfunzioni amministrative o al mancato funzionamento dell'anagrafe bovina, non è riuscito ad utilizzare neanche al 50% il plafond di risorse disponibili. Nel compromesso finale infatti, i circa 400.000 capi richiesti nel periodo di riferimento ma non pagati per problemi amministrativi, sono stati comunque riconosciuti all'Italia. Quello su cui Fischler si è invece dimostrato assolutamente inflessibile è stato invece il non riconoscimento degli oltre 2 milioni di capi compresi nel plafond di Agenda 2000 ma mai richiesti dagli allevatori italiani. Qualunque sia stata la causa di tale mancata richiesta (informazione inadeguata, disinteresse o ignoranza), i produttori italiani hanno definitivamente rinunciato ad utilizzare oltre 150 milioni di euro all'anno e ciò è difficile da comprendere e spiegare. E nulla ha potuto, rispetto a ciò, l'impegno che il Ministro Alemanno ha dimostrato nella trattativa verso il nostro settore, penalizzato semmai da una scarsa attenzione proprio di chi avrebbe dovuto organizzare e rappresentare gli allevatori italiani. Alla fine, come paventato sin dall'inizio, la zootecnia italiana ha pagato il prezzo dell'intera riforma se si considera che, rispetto alla proposta originale, il compromesso finale ha fatto rientrare la quasi totalità degli elementi penalizzanti per gli altri settori (grano duro, ortofrutta ecc.).

Preoccupazioni derivano anche da alcuni elementi generali previsti dal compromesso. Primo tra tutti l'impressione che tale riforma porterà ad una rinazionalizzazione dei mercati lasciando una eccessiva libertà ai singoli Stati membri, se non addirittura alle singole regioni, di scegliere cosa mantenere accoppiato e cosa no. Per il settore zootecnico in particolare, la responsabilità delle scelte che ora gli Stati membri dovranno fare è notevole. La differenza tra il mantenere completamente accoppiato un determinato premio (es. macellazione) o mantenerlo disaccoppiato è notevolissima. La scelta di mantenere disaccoppiato un premio vorrebbe dire differenziare il livello di sostegno tra le diverse aziende garantendo a ciascuna azienda il livello di sostegno maturato dalla stessa nel periodo storico di riferimento. In questo caso, coloro che non hanno usufruito di aiuti nel periodo di riferimento potranno solo contare sulla riserva nazionale a disposizione di quanti iniziano la propria attività. La scelta invece di mantenere accoppiato il premio vorrebbe dire mantenere un premio uguale per tutti per capo macellato, a prescindere dal livello di aiuto maturato dalla singola azienda nel periodo storico di riferimento. In questo caso, se il numero di premi che verranno richiesti nei prossimi anni rimanesse costante, l'importo unitario del premio sarebbe identico a quello percepito in passato. Se invece il numero dei capi richiesti aumentasse oltre il plafond ora riconosciuto (circa 2.200.000 capi), ci sarebbe una riduzione lineare dell'importo unitario uguale per tutti i richiedenti.

Questi e numerosi altri saranno i problemi applicativi e le scelte politiche da affrontare nei prossimi mesi e nella redazione, estremamente complessa, dei regolamenti applicativi che spetterà proprio alla Presidenza italiana.

Certo è che gli effetti, molto probabilmente negativi per il nostro settore, della riforma voluta ad ogni costo da Fischler saranno evidenti solo nei prossimi anni.

Assocarni avvierà innanzitutto con le proprie ditte associate e successivamente con tutte le parti interessate un'immediata ed approfondita riflessione sulla materia per cercare di portare al Ministro Alemanno una proposta di applicazione quanto più possibile unitaria e non penalizzante per la filiera.

L'UE A 25

Per rimanere sul piano dei grandi cambiamenti strutturali cui la Comunità va incontro nei prossimi mesi, richiamiamo brevemente la questione dell'allargamento: come noto, dal 1° maggio 2004 entreranno a far parte della Comunità i seguenti Paesi: Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro. Per la futura Comunità europea, l'adesione dei 10 Paesi candidati comporta l'aumento, rispetto alla situazione attuale:

- della superficie, per il 22,8%

- della superficie agricola, per il 29,7%
- della popolazione, per il 19,7%
- degli addetti in agricoltura, per il 52,6%

Gli accordi agricoli conclusi con i 10 Paesi candidati presuppongono, come già accennato sopra, un'integrazione graduale nel rispetto degli impegni di spesa già fissati dalla Comunità fino al 2013 e della politica agricola comune appena riformata.

Tale gradualità si esprimerà per esempio, nel settore agricolo, mediante:

- a) erogazioni di aiuti diretti da parte della Comunità in percentuali sempre crescenti rispetto a quelli già concessi nell'UE-15, fino ad arrivare al 100% nel 2013; a tali erogazioni si potranno aggiungere eventuali finanziamenti di provenienza nazionale che i Paesi candidati potranno erogare ai propri produttori ma, anche in questo caso, in percentuale graduale ed in modo che, sommati a quelli di provenienza comunitaria, non superino il 100% degli aiuti percepiti nell'UE-15;
- b) liberalizzazione del commercio.

Riguardo al secondo punto, gli accordi hanno previsto:

- la totale ed immediata liberalizzazione degli scambi per i prodotti per i quali i dazi applicati dalla Comunità alle proprie importazioni erano già stati azzerati o ridotti fino al 10% di quelli "interi";
- la totale ed immediata liberalizzazione degli scambi dei beni non prodotti nei Paesi candidati oppure di quei beni che non hanno peso nei mercati comunitari;
- quote garantite di importazioni a dazio zero e senza limitazioni quantitative per molti prodotti per i quali non vengono concessi, da parte della Comunità, premi all'esportazione (accordi "doppio zero" o "doppio profitto");
- contingenti tariffari con dazio ridotto o azzerato, di consistenza iniziale pari ai minimi livelli storici, molti dei quali aumentabili poi nel corso degli anni successivi fino ad arrivare, *de facto*, ad un libero scambio;
- altre concessioni ad hoc sulla base di richieste specifiche per prodotti non ancora coperti, allo scopo di equilibrare in maniera globale le concessioni bilaterali.

A partire dal mese di gennaio 2003, la Comunità ha già pubblicato – con altrettante Decisioni del Consiglio – gli ultimi accordi stipulati con i seguenti Paesi: Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia (per Lettonia e Lituania sono ancora in vigore quelli del 2002, mentre mancano quelli con Malta e Cipro).

Nello stesso periodo sono stati pubblicati anche i nuovi protocolli stipulati con Bulgaria e Romania con le quali, nonostante il loro ingresso nella Comunità sia previsto solo nel 2007, è in corso già da tempo il graduale processo di liberalizzazione degli scambi.

I testi integrali di tali accordi sono disponibili sul sito dell'Associazione.

L'anno trascorso ha visto l'Assocarni intensamente impegnata su numerosi altri argomenti di importanza fondamentale per il nostro settore. Mi soffermerò di seguito su quelli essenziali.

I PREMI ZOOTECNICI – L'IMPEGNO DI ASSOCARNI

Più volte Assocarni ha denunciato le pesanti conseguenze che derivano al settore bovino italiano dall'assenza di una vera e propria realtà interprofessionale che consenta di intervenire in maniera unitaria e determinata sulle numerose problematiche che vedono necessariamente sulle stesse posizioni l'intera filiera. Non disponendo di tale strumento Assocarni, nel corso dell'ultimo anno, non ha potuto fare a meno di scendere direttamente in campo a difesa e tutela delle importanti aziende di ingrasso proprie associate e più in generale della produzione nazionale, il cui mantenimento a livelli più elevati possibili è un interesse prioritario anche per l'industria di trasformazione.

Per tale motivo, Assocarni, insieme ad UNICEB, il 15 aprile scorso hanno organizzato a Verona una riunione a cui hanno partecipato numerosi allevatori italiani da carne, associati e non, dedicata all'avvio di un'azione legale nei confronti di Agea per il recupero dei premi zootecnici non corrisposti nelle campagne 2000 e 2001. Successivamente all'incontro con i produttori, Assocarni ed UNICEB hanno avuto contatti informali con Agea per informare in trasparenza l'Agenzia dei passi successivi dell'azione legale e per evidenziare le gravi preoccupazioni emerse in merito al termine ultimo (30 giugno prossimo) per la campagna 2002.

Gli effetti della riunione sono stati estremamente positivi sia in termini di partecipazione che per la reazione di Agea. Per la campagna 2002 innanzitutto: di fronte alla determinazione dimostrata, Agea ha infatti per la prima volta ha deciso di fare in modo che tutti i pagamenti venissero effettuati rispettando il termine ultimo comunitario del 30 giugno 2003 (e le successive possibilità derogatorie del 4 e del 10%), pur in assenza dell'incrocio del dato nell'anagrafe nazionale. Di fatto si è deciso di procedere con un meccanismo di autocertificazione dell'allevatore che dovrà essere a posteriori confermato dalle ASL competenti. I dati di tale iniziativa appaiono estremamente positivi, essendo stato raggiunto un importo di premi pagati nella campagna 2002 mai raggiunto prima. Appare inoltre ormai estremamente probabile una proroga di qualche mese da parte della Commissione europea per il completamento dei pagamenti di tale campagna; ciò potrà consentire l'incrocio di ulteriori dati ancora mancanti.

Per quanto riguarda le campagne 2000 e 2001, l'Organismo pagatore ha confermato la propria intenzione di pagare al più presto tutti i premi di queste due campagne giudicati ammissibili (cioè incrociati in anagrafe) ma ad oggi non ancora liquidati per il superamento dei rispettivi termini di pagamento previsti.

Di fronte all'azione legale preannunciata, Agea ha adottato tale procedura, assolutamente innovativa, sulla base delle seguenti motivazioni:

- accertamento della permanenza del diritto soggettivo in capo all'allevatore;
- superamento dei termini di pagamento previsti per insufficiente funzionamento dell'anagrafe bovina nazionale;
- azione di autotutela nei confronti dell'azione legale di Assocarni ed Uniceb che avrebbe portato inevitabilmente Agea al pagamento, in aggiunta agli importi dei premi, di onerosi interessi.

L'importo complessivo dei pagamenti in questione, che dovrebbero arrivare agli allevatori entro la fine di luglio, ammonterebbe a circa 35 milioni di euro che dovranno coprire le diverse tipologie di premi non pagati nelle campagne 2000 e 2001.

Nelle tabelle allegate è riportata una dettagliata disamina della situazione dei pagamenti nelle

campagne in questione.

L'elevato interesse verso l'iniziativa svolta da Assocarni dimostra come i produttori di carne italiani si siano sempre sentiti "orfani" di un vero e proprio organismo che li rappresenti e li difenda sostenendone l'importanza e la priorità di fronte anche alle altre produzioni zootecniche (es. latte) da sempre privilegiate dalle Organizzazioni agricole di rappresentanza generale. Assocarni è convinta da tempo della necessità che in Italia venga costituita un'organizzazione dei produttori di carne bovina quanto più unitaria e rappresentativa possibile, che possa finalmente costituire una interlocuzione forte e credibile dell'industria; in tal senso continuerà a sostenere ogni iniziativa che possa avvicinare la filiera italiana a tale risultato, nel rispetto dei differenti ruoli di rappresentanza.

I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Il dibattito nazionale sugli aiuti al settore

Come noto, il 31 ottobre 2002 è cessato il finanziamento pubblico in materia di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Da tale data è stata avviata presso il Ministero delle Politiche Agricole un'intensa discussione dell'intera filiera zootecnica, durata diversi mesi, in merito a possibili forme di sostegno al settore. Nel corso della discussione sono state esaminate e discusse differenti ipotesi, tra le quali ricordiamo:

- a) proposta di decreto del Ministero delle Politiche Agricole che prevedeva un prelievo dello 0,4% sull'intero fatturato d'acquisto di animali vivi e/o carni al fine di finanziare lo smaltimento di tutti i sottoprodotti animali (basso rischio, alto rischio ed MRS delle diverse specie). Il costo complessivo della sola gestione del sistema e dei controlli era pari ad oltre 10 milioni di euro;
- b) proposta di suddividere all'interno della sola filiera bovina i soli costi dei bovini morti in stalla, con un prelievo in fase di macellazione;
- c) proposta di finanziare lo smaltimento dei soli bovini morti in stalla, con un contributo di 2 euro messo in fattura dall'allevatore che provvede a versarlo in un apposito fondo privato; il contributo avrebbe dovuto successivamente essere messo in fattura da tutte le diverse fasi a valle in ogni transazione commerciale sino al consumo.

Su tale materia la posizione di ASSOCARNI è sempre stata favorevole ad eventuali forme di sostegno purché tali strumenti non finissero con il risultare più dannosi ed onerosi per le aziende del settore rispetto alla già non facile situazione di mercato. La nostra Associazione non poteva infatti accettare onerose imposizioni sul fatturato o prelievi sui capi macellati che non portassero poi significativi benefici diretti alle aziende associate. Alla fine, quindi, la decisione mai formalizzata, ma di fatto ormai assunta, è che non verranno introdotti sistemi artificiosi e complessi ma probabilmente, dal prossimo anno, verranno individuate limitate ed essenziali risorse pubbliche con cui coprire direttamente o indirettamente (tramite sistemi assicurativi) esclusivamente il costo dei bovini morti in stalla.

L'evoluzione normativa comunitaria

Nel frattempo il quadro normativo comunitario ha subito una significativa evoluzione. Con il regolamento 1774/2002 il legislatore comunitario ha disciplinato la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. I sottoprodotti sono stati normati non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto. Tra le novità principali il fatto che il regolamento, ed i rispettivi provvedimenti nazionali di recepimento, accogliendo le istanze più volte formulate anche da Assocarni porre fine alla sovrapposizione tra normativa rifiuti e normativa sottoprodotti animali, escludono questi ultimi dalla gestione normativa dei rifiuti, fatto salvo per la fase di eliminazione finale.

La disciplina dei rifiuti è pertanto applicabile ai sottoprodotti animali solamente al momento

dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica.

Come noto, il regolamento quadro suddivide in 3 categorie i sottoprodotti animali in base al loro rischio potenziale per gli animali, la popolazione e l'ambiente e definisce il modo in cui ogni categoria deve o può essere trattata e smaltita.

Tra i numerosi sottoprodotti appartenenti alle diverse categorie ricordiamo quelli di maggiore rilievo per il nostro settore, su cui si è incentrata in particolare la discussione:

- categoria I: in tale categoria sono compresi, tra l'altro, i fanghi derivanti dalla filtrazione e dalla depurazione delle acque reflue nei macelli in cui si procede all'asportazione degli organi a rischio (salvo se tali materiali non contengono parti di materiali specifici a rischio). A tale proposito ricordiamo che Assocarni era intervenuta sin dall'inizio sulla materia chiedendo una modifica della proposta originaria che classificava come materiale a rischio specifico, prevedendone l'incenerimento, tutti i fanghi derivanti dalla filtrazione e dalla depurazione delle acque reflue nei macelli. Assocarni infatti, considerando tale prescrizione assolutamente impraticabile, sia per gli oneri connessi che per le insufficienti potenzialità di incenerimento, aveva chiesto alle Istituzioni comunitarie, di concerto con le Associazioni della macellazione di altri Stati membri, di eliminare o quantomeno modificare tale obbligo. Nella proposta finale del regolamento è stata prevista una classificazione differenziata di tale materiale a seconda della presenza o meno degli MRS e l'ammissione di un sistema di filtraggio che riduce significativamente il quantitativo di materiale da incenerire. Anche in merito a tali sistemi di filtraggio, un intervento coordinato delle Associazioni a livello comunitario ha consentito di aumentare da 2 a 6 mm le dimensioni delle maglie dei filtri per ridurre ulteriormente il quantitativo di materiale da smaltire.

Recentemente poi la Commissione europea, con decisione 2003/334/CE, ha concesso ai macelli, fino alla fine di quest'anno, di mantenere qualsiasi sistema di filtraggio attualmente in essere (griglie di qualsiasi dimensione applicate ai sifoni o ai canali di deflusso; rimanendo fermo l'obbligo di considerare questo materiale raccolto come appartenente alla categoria 1 o 2 a seconda se contiene o meno materiale specifico a rischio).

- categoria II: rientrano in tale categoria anche lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente. Al riguardo Assocarni aveva richiesto al Ministero della Salute di chiarire e semplificare le modalità di utilizzo dello stallatico e del rumine, non espressamente contemplato dal regolamento. Con le linee guida, all'elaborazione delle quali Assocarni ha partecipato attivamente, il Ministero della Salute ha chiarito che tali prodotti possono essere utilizzati in agricoltura previa maturazione in una concimaia, riducendo in tal modo, anche per lo smaltimento di tale prodotto, gli oneri inizialmente preannunciati.

- categoria III: Sulla questione del sangue dei ruminanti e della categoria nella quale tale prodotto deve essere classificato, Assocarni è intervenuta a seguito di una nota interpretativa del Ministero della Salute secondo la quale il sangue dei ruminanti, oltre a non poter essere destinata a pet-food, rientrerebbe nella categoria II. Assocarni ha contestato tale interpretazione evidenziando che l'interpretazione corretta della normativa avrebbe dovuto far classificare il sangue in categoria III prevedendone vie più semplificate e meno onerose di smaltimento (anche attraverso i fertilizzanti). Inoltre il sangue ottenuto da animali giudicati idonei anche alla visita post mortem, in presenza di un'adeguata separazione, può anche essere destinato a pet-food.

Il Ministero della Salute, sentita anche la Commissione europea, ha condiviso l'interpretazione di Assocarni e fornito ufficialmente le opportune rettifiche interpretative.

RIAMMISSIONE DELLE FARINE ANIMALI NELL'ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA ED EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE BSE

Per quanto riguarda la riammissione delle farine animali nell'alimentazione zootecnica, la tendenza è quella di procedere in maniera graduale per rendere il più "indolore" possibile il raggiungimento di tale inevitabile obiettivo. La situazione attuale consente quanto segue:

- utilizzo delle farine di pesce nell'alimentazione dei non ruminanti;
- utilizzo dei prodotti del sangue derivati da non ruminanti nell'alimentazione dei pesci

L'obiettivo che il Legislatore comunitario intende raggiungere a breve è quello di ammettere l'utilizzo delle farine di non ruminanti nell'alimentazione dei volatili e del suino. L'introduzione di tale possibilità appare comunque condizionata alla definitiva messa a punto di un metodo in grado di differenziare con certezza le farine di mammiferi da quelle ottenute da non mammiferi (pesce e pollame).

In questa fase, nonostante le azioni di Assocarni e di altre Associazioni di categoria europee, non si prevede la riammissione delle farine di ruminanti, per le quali sarà necessario attendere una maggiore normalizzazione (soprattutto emotiva) della situazione.

Più in generale, la situazione in atto in materia di BSE appare contraddittoria, in quanto da un lato emerge sempre più chiaramente una situazione epidemiologica sempre più positiva, in generale a livello europeo ed in particolare a livello italiano, e dall'altro non si riducono, anzi aumentano, le misure restrittive nei confronti delle carni bovine. Nel nostro Paese sono stati effettuati ad oggi 1.580.000 test ed i capi riscontrati positivi sono stati appena 101, con una incidenza tra le più basse d'Europa ed in costante calo (50 nel 2001, 36 nel 2002 e per ora meno della metà nel 2003). Tranne un unico caso sospetto nei primi mesi di quest'anno, nessun caso clinico di BSE continua inoltre ad essere segnalato in Italia.

Ciò nonostante, dal 1° ottobre 2003 verrà ulteriormente allungato, con l'inclusione delle tonsille dei bovini di qualsiasi età, l'elenco degli MRS; la lavorazione delle teste sarà più complicata e, per ora, sarà ancora incomprensibilmente rimandato l'innalzamento dell'età di eliminazione della colonna vertebrale, la cui applicazione difforme sul territorio nazionale e comunitario continua a provocare distorsioni di concorrenza.

Ancora più incongruente il comportamento della Commissione nei confronti dei Paesi terzi, le cui pressioni hanno obbligato la Commissione stessa a prorogare di due anni una classificazione geografica del rischio basata su parametri evidentemente di parte, che consente a Paesi come il Nord ed il Sud America di rimanere in classi di rischio BSE basse, senza l'effettuazione obbligatoria dei test o il divieto totale di utilizzo di farine animali.

AMBIENTE: LA DIRETTIVA IPPC (96/61/CE)

Obiettivo della direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*, in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento) è quello di evitare o ridurre al massimo, nella Comunità, le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno provenienti da impianti industriali, allo scopo di raggiungere un elevato livello di tutela dell'ambiente e al contempo di modificare in modo sostanziale sia le procedure di autorizzazione e valutazione delle attività industriali sia l'evoluzione delle stesse tecnologie di produzione.

Per raggiungere questi obiettivi la direttiva si ispira ai seguenti principi:

- prevenzione dell'inquinamento, intervenendo alla fonte
- intervento a livello comunitario per garantire un approccio integrato
- consapevolezza che gli interventi a livello di singoli comparti (acqua, suolo, aria) hanno portato spesso al trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali senza apportare benefici significativi
- superamento dei valori limite di emissione fissati a priori dal legislatore sostituiti dall'adozione delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)
- accesso dei cittadini alle informazioni

- considerazione degli effetti positivi di un inventario delle emissioni e fonti responsabili a livello europeo
- scambio di informazioni a livello comunitario sulle BAT
- principio del "chi inquina paga"

La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali considerate ad alto potenziale inquinante, che per il nostro settore sono:

- 1) i macelli con capacità produttiva superiore a 50 tonnellate/giorno (peso carcassa)
- 2) gli stabilimenti di lavorazione con capacità produttiva superiore a 75 tonnellate/giorno (prodotti finiti, escluso il latte)
- 3) stabilimenti di rendering con capacità produttiva superiore a 10 tonnellate/giorno
- 4) impianti per la concia delle pelli con capacità di trattamento superiore alle 12 tonnellate/giorno
- 5) impianti per l'allevamento intensivo di suini o di pollame con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti scrofe

La Direttiva definisce alcuni obblighi fondamentali che qualsiasi impianto industriale interessato, nuovo o esistente, deve soddisfare; questi obblighi fondamentali contemplano una serie di provvedimenti che permettono di limitare e controllare gli scarichi industriali e i rifiuti nell'acqua, nell'aria e nel terreno. A tal fine la Direttiva istituisce una procedura di domanda, rilascio e di modifica delle autorizzazioni d'esercizio degli impianti industriali e stabilisce i requisiti minimi da includere in qualsiasi autorizzazione (rispetto degli obblighi fondamentali, valore limite di emissione delle sostanze inquinanti, controllo degli scarichi, riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza, sanzioni pecuniarie).

E' previsto un periodo transitorio 30/10/1999 – 30/10/2007 perché gli impianti esistenti possano adeguarsi ai requisiti minimi della direttiva.

La Commissione europea ha organizzato uno scambio di informazioni tra gli esperti degli Stati membri, dell'industria e delle organizzazioni ambientali per fornire un supporto alle autorità preposte per individuare e stabilire quali siano le tecniche migliori per ridurre le emissioni. Gli studi propedeutici all'identificazione delle BAT sono effettuati in sede europea dall'European IPPC Bureau, con sede in Siviglia, che coordina i gruppi tecnici di lavoro che redigono i documenti di riferimento. La materia è stata divisa in 30 settori di cui all'allegato I della direttiva; per ogni settore sono previsti circa due anni per produrre i singoli BREF che comunque dovranno essere completati entro la fine del 2004. Attualmente è stato approvato il solo BREF degli allevamenti intensivi, mentre quello riguardante le strutture di macellazione è ancora in corso di approvazione. In quest'ultimo gruppo di lavoro Assocarni partecipa mediante un proprio rappresentante per cercare di fare in modo che le prescrizioni essenziali che alla fine verranno stabilite per gli impianti del nostro settore risultino meno onerose possibili e tengano conto della tecnologia applicata.

BENESSERE ANIMALE

Assocarni ha continuato il suo impegno sia sul fronte europeo che su quello nazionale, sulla scottante materia del benessere animale in generale e sul benessere durante il trasporto in particolare. Un momento particolarmente delicato di tale dibattito è stato il Consiglio dei Ministri agricolo del mese di settembre dell'anno scorso, durante il quale la Presidenza danese aveva tentato di introdurre, con una forte strumentalizzazione dell'opinione pubblica comunitaria, un limite assoluto alla durata del viaggio di 8 ore o 500 Km per il trasporto degli animali. Soltanto un'azione coordinata tra le associazioni del settore dei diversi Paesi interessati, primo tra tutti la Francia, ha consentito di evitare tale possibilità, i cui effetti per il settore bovino italiano sarebbero stati dirompenti. Sebbene bloccata politicamente la proposta ha continuato ad essere reiterata anche mediante appelli pubblici a cui hanno aderito, con

scarsa consapevolezza, numerosi parlamentari italiani ed europei.

In particolare Assocarni è dovuta intervenire sul fronte italiano in quanto "il Giornale", e successivamente altri quotidiani nazionali, hanno pubblicato un appello, promosso dalla Lega antivivisezione, Eurogroup for animal welfare e dall'Intergruppo parlamentare presso il Parlamento italiano, di 171 deputati e senatori che chiedevano ai Ministri della Salute Sirchia e delle Politiche Agricole Alemanno di schierarsi a favore del limite massimo alla durata del trasporto animale di 8 ore o, in alternativa, di 500 Km. Assocarni ha acquistato alcune pagine sugli stessi quotidiani per far comprendere ai cittadini ed ai nostri rappresentanti politici le gravi ripercussioni economico-sociali che l'introduzione di tale limite massimo alla durata del trasporto animale avrebbe avuto per la zootecnia italiana.

Malgrado la bocciatura politica da parte del Consiglio dei Ministri agricolo della proposta di limitare la durata del trasporto animale, i servizi interni della Commissione europea hanno comunque elaborato un progetto di direttiva che modifica la normativa sul benessere degli animali durante il trasporto e che, tra le altre prescrizioni, fissa un limite temporale del viaggio pari ad un massimo di 9 ore più 11 di riposo senza scarico degli animali (adeguandosi così alle regole in vigore per gli autisti). La bozza di direttiva, ancora non presentata ufficialmente, intenderebbe anche modificare i sistemi di gestione delle stalle di sosta ed introdurre misure più restrittive riguardo alle condizioni generali applicate, inclusi accesso permanente all'acqua, temperature, ventilazione, densità massima per gli animali (sarebbe richiesto il 40% di spazio in più per i suini, il 32% per gli ovini ed il 16% per i bovini). La bozza prevede inoltre il divieto di trasporto per gli animali appena nati e regole più restrittive per il limite di età al di sotto del quale gli animali non dovrebbero essere trasportati per distanze superiori ai 50 km (una settimana di vita per gli agnelli, 2 settimane per i vitelli, 4 settimane per i suini, 4 mesi per i cavalli).

La Commissione intenderebbe anche applicare una nuova procedura armonizzata per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori e corsi di addestramento obbligatori per gli operai addetti alla movimentazione degli animali e gli autisti. Le autorizzazioni per le lunghe distanze sarebbero rilasciate ai trasportatori per periodi di 2 anni rinnovabili (5 anni per le distanze più brevi), e verrebbe installato su ogni veicolo un dispositivo per il controllo della distanza percorsa.

La responsabilità del benessere degli animali trasportati sarebbe a carico sia degli Stati membri, che dovranno riferire annualmente alla Commissione sui sistemi di controllo implementati, sia di tutti gli altri attori della filiera come compagnie di trasporto, operatori, commissionari, allevatori, macellatori e commercianti. Nel caso di violazione delle nuove disposizioni è prevista la revoca dell'autorizzazione per l'autista o il divieto di transito in uno Stato membro.

La Commissione prevede di completare l'iter normativo entro il mese di luglio, mentre le nuove regole dovrebbero entrare in vigore nel 2005.

E' evidente che anche le nuove prescrizioni avranno pesanti conseguenze sui costi di trasporto e che sarà necessario da parte di Assocarni continuare a seguire la materia con estrema attenzione per evitare che dietro legittime esigenze di tutela del benessere animale non continuino a nascondersi interessi economici diretti unicamente ad interrompere i flussi di animali vivi verso il nostro Paese ed a sostituirli con l'invio di carne già macellata.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: CARNE COME INGREDIENTE

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana il decreto legislativo che attua la direttiva 101/2001/CE che, ricordiamo, oltre a modificare l'esatta definizione del termine "carne" (limitatamente a quei prodotti che contengono carne come ingrediente, ad esempio

carne in scatola, preparazioni ecc.) definisce i limiti massimi del tenore di grasso e tessuto connettivo dei prodotti designabili con il termine di "carne" nell'elenco ingredienti. Unitamente al decreto legislativo di modifica del Dlgs 109/1992, sarà inoltre pubblicata una Circolare esplicativa del Ministero delle Attività produttive, sollecitata anche da Assocarni, volta a chiarire alcuni aspetti della nuova disciplina ed il suo coordinamento con le prescrizioni già esistenti in materia di ingredienti.

In termini pratici, ogni qual volta le carni saranno utilizzate come ingrediente di un prodotto alimentare potranno essere indicate con il termine di "carne" tra gli ingredienti indicati in etichetta solo se non superano i limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo indicati dal decreto. Qualora tale limite dovesse essere oltrepassato sarà necessario indicare in etichetta anche il termine grasso e/o tessuto connettivo. Il termine di carne inoltre deve essere limitato esclusivamente al prodotto costituito da muscoli scheletrici, compresi il diaframma ed i masseteri e con l'esclusione di cuore, lingua, muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda che dovranno essere specificamente indicati in etichetta.

La norma si applica a far data dal 1° luglio 2003, ma i prodotti alimentari confezionati fino al 30 giugno potranno comunque essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte. Si tratta di una novità importante nel nostro settore sia per coloro che producono tali prodotti trasformati sia per quanti forniscono la carne come materia prima alle industrie di trasformazione.

TERMINI DI PAGAMENTO E PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI

L'entrata in vigore il 7 novembre u.s. del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali, fortemente voluto da Assocarni ed ottenuto grazie ad un impegno diretto di Confindustria e Federalimentare, ha segnato una svolta nei rapporti commerciali tra i produttori ed i propri clienti, siano essi aziende private o pubbliche Amministrazioni, fissando un termine legale entro il quale va effettuato il pagamento e disciplinando in modo compiuto la decorrenza automatica degli interessi moratori. Di particolare interesse per il nostro settore è la disciplina della cessione dei prodotti alimentari deteriorabili per i quali è previsto un termine di pagamento fissato dalla legge in 60 gg dalla consegna o ritiro del prodotto ed un saggio di interessi di mora pari a 11,85%. Il saggio degli interessi è inderogabile ed il termine di 60 gg non può essere derogato neanche con specifici accordi contrattuali. L'unica possibilità di deroga di tale termine consiste nella sottoscrizione di accordi nazionali tra le Associazioni di categoria presso il Ministero delle Attività produttive.

Prodotti alimentari deteriorabili: Nell'ambito dei prodotti deteriorabili, un'importanza particolare è rivestita dalla carne fresca, che ne costituisce proprio il prodotto "tipo", venduto infatti dalla distribuzione in tempi brevissimi e pagato all'industria in tempi molto lunghi, mentre l'industria di macellazione paga di fatto i propri fornitori di animali vivi immediatamente alla consegna. Purtroppo in maniera assolutamente ingiustificata, il Decreto ministeriale 13 maggio 2003, che individua i prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del termine di pagamento, non comprende espressamente la carne fresca e le preparazioni di carne nelle voci specifiche previste al di fuori della lettera a), che è quella in cui ricadono più genericamente tutti i prodotti con un termine minimo di conservazione o una scadenza inferiore ai 60 gg. Incomprensibilmente, oltre tale durata continuano ad essere considerati deperibili prodotti quali quelli carnei trasformati e tutti i diversi tipi di latte (compreso quello sterilizzato), ma non la carne fresca.

Giudicando tale trattamento differenziato assolutamente illogico, Assocarni ha predisposto un ricorso al TAR nei confronti del provvedimento. Consapevole della indifendibilità del provvedimento, il Ministro delle Attività Produttive ha ritenuto più opportuno rimediare alla questione per evitare il ricorso, chiarendo, con una nota ufficiale in via di formalizzazione, che le carni non sottoposte ad alcuna trasformazione sono comprese tra i prodotti carnei di cui alla

lettera c) del provvedimento e sono quindi da considerarsi deperibili anche oltre i 60 gg di scadenza.

PACCHETTO IGIENE: L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SANITARIA ED IL FUTURO RAPPORTO TRA CONTROLLORE UFFICIALE ED OPERATORE

Le emergenze sanitarie che si sono verificate negli ultimi anni hanno spinto la Commissione ad avviare una complessiva ricodificazione della normativa sull'igiene dei prodotti alimentari in generale e quelli di origine animale in particolare. Mi riferisco alle 5 proposte di regolamento, identificate complessivamente dalla Commissione con il termine di pacchetto igiene, che dovrebbero completare il loro iter normativo ed entrare in vigore, in maniera coordinata, già a partire dal 2005-2006; in tempi quindi estremamente ravvicinati considerata la portata delle modifiche che tali regolamenti introducono agli attuali sistemi.

Il primo regolamento è il regolamento sull'igiene generale dei prodotti alimentari, su cui il Parlamento nel maggio 2002, in prima lettura, ha espresso parere favorevole. Il regolamento stabilisce una base comune in materia di igiene che deve essere rispettata da tutti gli operatori del settore alimentare. Essa contiene i seguenti elementi chiave:

- viene sottolineato l'approccio di filiera, innanzitutto, con regole di igiene che si applicano dalla stalla alla tavola (con l'inclusione quindi, dopo approfonditi dibattiti, anche della produzione primaria che viene esentata dall'applicazione del sistema HACCP come tale ma assoggettata comunque al sistema e ai principi dell'autocontrollo);
- viene sancita la responsabilità primaria gli operatori del settore alimentare della sicurezza degli alimenti;
- viene indicato il sistema HACCP quale strumento che gli operatori del settore alimentare devono applicare per controllare i rischi;
- viene stimolata l'elaborazione di manuali di buona pratica ad opera delle associazioni di settore per dare orientamento agli operatori.

Al regolamento igiene generale fa seguito il regolamento che stabilisce norme specifiche per i prodotti alimentari di origine animale. Di fatto si tratta di una ricodifica, nei diversi allegati, delle diverse normative verticali oggi vigenti per i differenti prodotti di origine animale. Tra le novità di principale interesse per il settore delle carni rosse la scomparsa della tipologia degli impianti a capacità limitata così come oggi codificata. Rimane la possibilità per i singoli Stati membri di derogare alle caratteristiche previste in allegato per stabilimenti in zone geografiche difficili o per specifici prodotti tradizionali. Tuttavia ciò potrà essere fatto solo comunicando alla Commissione ed a tutti gli altri Stati membri il tipo di deroga, la regione geografica ed il prodotto specifico. Se entro un mese ci sono osservazioni da parte di un qualsiasi Stato servirà una vera e propria decisione comunitaria. Per il resto, le norme verticali per i diversi settori vengono rese un po' più flessibili ma rimangono sostanzialmente invariate.

Altro regolamento del pacchetto igiene quello che stabilisce regole di sanità animale per i prodotti di origine animale (misure di protezione nei confronti delle malattie animali trasmissibili con i prodotti sia negli scambi intracomunitari che nell'import).

Ed arriviamo quindi al regolamento che riveste per noi maggior interesse che è quello che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Una proposta fortemente dibattuta a livello comunitario su cui sono venute alla luce e si sono scontrate le opposte visioni sul ruolo dei controlli ufficiali esistenti in Europa; quella dei Paesi nordici da una parte, finalizzata a ridurre quanto più possibile il ruolo del veterinario ufficiale attraverso, ad esempio, la proposta della completa eliminazione della bollatura sanitaria delle carni, e quella dei Paesi mediterranei molto più ancorati alla visione tradizionale del veterinario ufficiale che deve continuare ad effettuare direttamente tutte le manualità in linea. Eccessi da ambo le parti che hanno portato alla fine ad

un compromesso intermedio che, sebbene ancora troppo lacunoso, potrebbe forse portare complessivamente ad un aumento dell'efficacia del sistema. Un compromesso ormai chiuso al 90% che è slittato all'inizio della presidenza italiana solo per il necessario coordinamento del testo con quanto previsto dall'ultima proposta dei 5 regolamenti riguardante più in generale i controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi. Punti cruciali:

- il veterinario ufficiale effettua i compiti di controllo nei macelli, nei laboratori di sezionamento e nei centri di lavorazione della selvaggina. (al di fuori di queste specifiche tipologie non viene precisato in maniera chiara chi debba effettuare tali controlli e come all'interno degli altri stabilimenti che producono altri prodotti di origine animale, compresi i prodotti a base di carne);
- l'attività del veterinario ufficiale in tali impianti deve svolgersi attraverso verifiche (audit), da una parte, e veri e propri compiti ispettivi dall'altra. Le verifiche dovranno riguardare da un lato i controlli delle buone prassi igieniche (in altri termini la conformità dei comportamenti degli operatori alle procedure stabilite dall'impianto stesso in materia di buone pratiche – se vogliamo, la corretta gestione dei prerequisiti: organizzazione e manutenzione dei locali, igiene personale, procedure pre ed operative ecc); dall'altro il veterinario deve verificare l'applicazione corretta da parte dell'impianto dei rispettivi sistemi HACCP o eventualmente, laddove disponibili, il corretto uso dei manuali di riferimento; in ogni caso la natura e l'intensità dei controlli per i singoli stabilimenti dipenderà dal rischio valutato anche in rapporto a specie e categoria, tipo di processo ecc. Un livello quindi ed una metodologia di controllo non più genericamente standardizzati ed uniformi ma proporzionati ed adeguati agli esiti della valutazione del rischio effettuata nelle specifiche situazioni.

I veri e propri compiti ispettivi dovranno essere in una certa misura ponderati sugli esiti delle precedenti verifiche e riguardare:

- le informazioni sulla catena alimentare (devono arrivare prima della macellazione ed essere estremamente dettagliate in merito allo status sanitario, i trattamenti farmacologici, informazioni sui controlli residui dell'allevamento, i dati di produzione ecc);
- la visita ante mortem (soprattutto con riferimento al benessere animale);
- la visita post mortem (non sono previste significative modifiche salvo che per i suini, per i quali la procedura viene in parte semplificata; per altre specie si è ancora in attesa di pareri scientifici)
- MRS e controlli di laboratorio.

Altra novità del regolamento: per quanto riguarda le carni fresche viene previsto in maniera estremamente chiara che gli ausiliari ufficiali debbano assistere il veterinario ufficiale nell'espletamento della maggior parte dei suoi compiti. Per quanto riguarda i compiti degli ausiliari, il regolamento prevede un elenco negativo dei compiti che solo il veterinario ufficiale può svolgere e non un elenco positivo dei compiti degli ausiliari. Gli ausiliari, relativamente alla verifica delle buone prassi e dei sistemi HACCP possono solo raccogliere le necessarie informazioni, per quanto riguarda la visita ante mortem possono solo effettuare una prima osservazione, e per quanto riguarda la visita post mortem devono lavorare sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale.

Su quest'ultimo aspetto, in realtà, il regolamento non è sufficientemente chiaro in quanto seppure si parla di una presenza costante del veterinario per tutta la durata dell'ante e della post mortem, viene prevista in merito una certa flessibilità sulla base di una valutazione del rischio e del fatto che gli ausiliari ufficiali rispettino rigorosamente le norme che permettono al veterinario di accertare che i controlli ufficiali sono eseguiti in maniera soddisfacente (di fatto il veterinario potrebbe verificare solo quello che l'ausiliario scarta in quanto anomalo e, per il pollame e conigli, neanche quello). Per i laboratori di sezionamento è sufficiente la presenza sistematica di un membro del gruppo di ispezione (non un veterinario). Per pollame, conigli, suini e vitelli da ingrasso può essere utilizzato il personale del macello, sempre sotto la responsabilità del veterinario. Su tale punto la Commissione ha recepito osservazioni mosse da molte associazioni industriali europee che contestavano la formulazione iniziale che limitava la

possibile assenza del veterinario ufficiale ad impianti di piccole dimensioni. Formulazione inaccettabile, in quanto la flessibilità va legata alla valutazione del rischio e non alle dimensioni dell'azienda.

La gestione del bollo sanitario è stata molto dibattuta e frutto di un difficile compromesso: tale bollo sarà in futuro apposto sotto la responsabilità del veterinario ufficiale soltanto nei macelli e soltanto sulle carcasse e sui tagli interi di carni rosse. Tutti gli altri prodotti riceveranno solo un marchio di identificazione di cui sarà responsabile unicamente l'operatore del settore alimentare.

E' evidente, come dicevo all'inizio, che tali novità sono destinate a modificare profondamente il rapporto produttore e veterinario ufficiale, la cui presenza viene in qualche modo ad essere ridotta, se vogliamo, in termini quantitativi ma significativamente aumentata in termini qualitativi. I nuovi compiti che il veterinario è chiamato a svolgere presuppongono una forte richiesta di professionalità in quanto tale figura non è più chiamata a svolgere soltanto mere operazioni manuali in catena o a verificare pedissequamente il rispetto di dettagliate prescrizioni (tipo dimensioni della mattonella) bensì chiamato a svolgere funzione di supervisore ed a valutare l'adeguatezza delle misure adottate liberamente dall'azienda per garantire la salubrità del prodotto.

Una considerazione a parte merita la questione degli ausiliari, che nel complesso, come industria, vediamo positivamente soprattutto perché mette fine ad una evidente distorsione di concorrenza che sino ad oggi ha penalizzato gli operatori italiani rispetto a quelli di altri Stati. Mi riferisco ovviamente al problema delle redevances che hanno sino ad oggi avuto, nel nostro Paese, una incidenza estremamente più significativa rispetto a quei Paesi che hanno fatto ampio uso degli ausiliari. Avremmo preferito una maggiore armonizzazione attraverso la fissazione di un numero minimo di ausiliari in rapporto all'attività dell'impianto ma su tale aspetto non siamo riusciti ad ottenere nulla. E' un aspetto importante che crea spesso distorsioni nell'ambito dello stesso stato membro (pensiamo al diverso numero di veterinari da impianto ad impianto, numero oggi determinato dagli eccessi o dalle carenze di organico più che da un'accurata valutazione del rischio). Una situazione a cui doveva essere in qualche modo posta fine. Con il cambio del sistema l'intero meccanismo delle redevances viene smantellato, precisando, cosa molto importante, che "si tiene conto del livello dei controlli ufficiali richiesti in relazione alla qualità ed alla quantità dei controlli già effettuati in proprio dalle imprese" (feed e food). Su tale aspetto Assocarni ha comunque chiesto, sin dall'inizio della discussione, precise garanzie per evitare che le distorsioni di concorrenza oggi esistenti non si risolvano ma anzi si aggravino con l'introduzione delle nuove regole.

Se le modifiche citate richiederanno uno sforzo culturale importante ai servizi veterinari, altrettanto importante è lo sforzo culturale che i produttori saranno chiamati a compiere. Tutto il sistema è infatti basato sul principio che ciascuna azienda alimentare, e quelle delle carni in particolare, sia in grado di effettuare un serio ed efficace piano di autocontrollo. Non un mero adempimento burocratico come ancora oggi è nella maggior parte dei casi, ad oltre 10 anni dall'entrata in vigore delle prime norme che ne hanno previsto l'obbligo, ma un sistema strutturato e percepito da tutti gli operatori di linea come reale ed utile guida operativa e strumento di controllo e non come pesante apparato documentale distaccato dalla realtà del processo.

Per raggiungere tale obiettivo c'è ancora molto da fare e questo specifico compito di educazione non può che essere svolto dalle associazioni di categoria. Al riguardo Assocarni ha recentemente avviato una doppia collaborazione: da un lato con i rappresentanti delle Regioni a più spiccata vocazione zootecnica, con il coordinamento del Ministero della Salute, per concordare i contenuti di un manuale di autocontrollo e buone pratiche per la filiera bovina; dall'altro con la rete degli Istituti zooprofilattici per la realizzazione di un progetto di ricerca misto, finalizzato principalmente all'analisi dei rischi microbiologici ed alla individuazione di

soluzioni pratiche ed applicabili al problema del riscontro dei patogeni in autocontrollo, che ha sinora impedito la reale implementazione dell'autocontrollo stesso nelle aziende italiane.

BLUE TONGUE

Negli ultimi anni il settore bovino italiano ha subito pesanti danni per la comparsa di tale patologia nel nostro Paese, danni derivanti soprattutto delle misure restrittive che l'Italia è stata costretta ad adottare e che hanno di fatto provocato uno squilibrio ed una interruzione di quei flussi zootecnici che caratterizzano la nostra filiera produttiva. Ci si riferisce in particolare al blocco della movimentazione degli animali della specie bovina, sia da macello che da allevamento, che hanno provocato e stanno provocando conseguenze pesantissime e di progressivo abbandono dell'allevamento di tale specie nelle regioni meridionali.

Tradizionalmente, la stragrande maggioranza degli animali della specie bovina del Sud non più impiegati in allevamento per il normale processo di rimonta vengono inviati alle principali strutture di macellazione nazionale localizzate nelle regioni del Nord (soprattutto Emilia e Lombardia). Si tratta di un flusso fisiologico immodificabile, legato al fatto che solo in queste regioni settentrionali sono disponibili strutture di macellazione in grado di valorizzare tale prodotto, di per sé di ridotto valore, attraverso la produzione di prodotti più industriali e trasformati.

L'applicazione delle rigide norme imposteci da Bruxelles per lotta alla blue tongue ha fatto sì che tale flusso venisse improvvisamente interrotto con la conseguenza che gli allevatori meridionali non sanno dove collocare i propri animali (non esistendo direttamente nelle zone soggette a restrizione impianti di macellazione in grado di utilizzare e valorizzare tale prodotto) e sono costretti a cederli gratuitamente o quasi per evitare che tali capi muoiano comunque in stalla e debbano essere smaltiti con ulteriori aggravii di costi. Dall'altra parte, le strutture di macellazione e trasformazione delle regioni settentrionali hanno visto improvvisamente ridurre il loro approvvigionamento in animali vivi. La situazione peggiora costantemente ed ogni giorno un numero maggiore di allevatori meridionali è costretto ad abbandonare l'attività, scelta questa estremamente grave sia per la realtà economica locale che per l'economia zootecnica nazionale, che ha visto negli ultimi venti anni un patrimonio bovino nazionale ridotto di oltre il 30%.

Difficile e probabilmente inutile oggi parlare di colpe per tale situazione. Evidentemente tutto il sistema non ha funzionato. Le deroghe alla movimentazione concesse dal Ministero della Salute (e da Bruxelles) prevedevano il completamento della campagna vaccinale, completamento mai avvenuto. Le cause sono diverse: insufficiente sensibilizzazione degli stessi operatori, sterili polemiche sui vaccini ma soprattutto inefficienze ed omissioni delle amministrazioni regionali coinvolte e impotenza del Ministero della Salute ad intervenire contro le regioni inadempienti. Assocarni sin dall'inizio è stata attivamente impegnata sulla materia sensibilizzando da un lato le amministrazioni regionali interessate per il completamento della campagna vaccinale e dall'altro richiedendo per la movimentazione degli animali da macello una deroga al divieto di movimentazione, considerato che per tale tipologia di animali i rischi di diffusione dell'infezione sono davvero minimi. Proprio in questi giorni il Ministero della Salute ha recepito tale richiesta consentendo, con l'avallo di Bruxelles, la movimentazione dei soli animali da macello verso zone indenni anche se in provenienza da territori che non hanno raggiunto l'80% della vaccinazione.

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

A quasi tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di etichettatura delle carni bovine, la Commissione europea ha avviato una prima riflessione con i rappresentanti delle autorità

competenti degli Stati membri sugli effetti e sul futuro di tale sistema. La quasi totalità dei Paesi europei ha espresso forti critiche e riserve sulla eccessiva rigidità del sistema che ha portato da un lato ad una rinazionalizzazione dei mercati dei singoli Paesi a danno del mercato unico e dall'altro ad una disapplicazione del sistema stesso soprattutto sulle fasi di sezionamento e di vendita. Assocarni, che sin dall'inizio aveva contestato l'obbligo di indicazione dell'origine geografica da utilizzare semmai come indicazione volontaria, ha ribadito tale posizione presentando anche una serie di proposte, al gruppo di lavoro recentemente tenutosi a Bruxelles, finalizzate ad aumentare la flessibilità del sistema. Tra gli elementi condivisi dalla maggioranza dei Paesi:

- semplificazione dei lotti di sezionamento che dovrebbero essere costituiti anche con carni provenienti da animali macellati in impianti di macellazione diversi (oggi previsto un unico impianto di macellazione);
- ulteriore semplificazione delle regole relative alle carni macinate per le quali è stata chiesta la possibilità di costituire lotti anche con carni ottenute dalla macellazione di animali in Paesi diversi;
- semplificazione delle regole previste per l'etichettatura delle rifilature ed assimilazione delle stesse alle carni macinate (oggi per tale prodotto non sono previste regole pur essendo destinate alla produzione di prodotti a base di carne per i quali non esistono obblighi di etichettatura);
- opposizione alla richiesta avanzata unicamente dalla Francia di estendere anche alla fase di ristorazione l'obbligo di indicazione delle menzioni obbligatorie;
- necessità di una maggiore armonizzazione delle procedure di rilascio e controllo delle autorizzazioni per sistemi di etichettatura facoltativi (contenenti indicazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie).

Assocarni continuerà a seguire l'evoluzione della materia a livello comunitario con l'obiettivo di ottenere una semplificazione del sistema ed una riduzione degli oneri pesanti ed in gran parte inutili che il sistema stesso ha posto a carico delle aziende del settore.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema etichettatura in Italia, è ancora in discussione la bozza di decreto che introdurrà nel nostro Paese le sanzioni per la mancata applicazione degli obblighi connessi all'etichettatura delle carni. Come al solito, dall'eccesso dell'assenza di qualsiasi sanzione si vorrebbe ora passare a sanzioni di entità esagerata e sproporzionata rispetto alla gravità effettiva dell'illecito (es. sanzione da 2.000 a 12.000 euro anche per parziale omissione delle indicazioni obbligatorie; sanzione da 1.500 a 9.000 euro per l'applicazione di sistemi giudicati non idonei a garantire il nesso tra carni ed informazioni, ecc).

DENOMINAZIONE VITELLO

Sempre in materia di etichettatura delle carni, Assocarni nell'ultimo periodo è intervenuta in modo particolare l'utilizzo della denominazione vitello. Il tutto è derivato dal fatto che alla fine dello scorso anno il Ministero dell'Agricoltura francese ha introdotto una definizione nazionale per l'utilizzo del termine "vitello" sull'etichetta obbligatoria per tutte le carni commercializzate in Francia. In particolare, secondo tale definizione, l'utilizzo del termine "vitello" può essere limitato esclusivamente alle carni derivanti da animali di meno di sei mesi di allevamento e, in tutti i casi, di età inferiore ai 195 giorni; di conseguenza le carni ottenute da bovini di età superiore a tale limite potranno quindi essere etichettate in Francia senza precisare la categoria o utilizzando termini diversi quali "jeune bovin" o "genisse".

Il disciplinare nazionale adottato dalle Autorità francesi non ha fatto altro che riprendere, rendendoli obbligatori per tutti, i contenuti dell'Accordo Interprofessionale precedentemente raggiunto in tal senso da Interbev che aveva già inserito tale denominazione nel proprio disciplinare di etichettatura facoltativo ai sensi del reg.to CE 1760/2000.

L'Organizzazione Interprofessionale Olandese ha reagito a tale iniziativa richiedendo un immediato intervento della Commissione UE nei confronti di una interpretazione del regolamento in questione ritenuta illegittima. Sino a questo momento, tuttavia, la Commissione si è limitata a richiedere ulteriori informazioni alle autorità francesi.

In due riunioni successive, a Bruxelles si sono incontrate le delegazioni di produttori di vitello francesi, olandesi ed italiani (a cui ha partecipato Assocarni) per cercare di concordare una soluzione che evitasse il proseguo dello scontro. Dagli interventi introduttivi dell'incontro è subito apparso chiaro che le delegazioni francese ed olandese erano già precedentemente giunte ad una quasi intesa condividendo la necessità di individuare, anche mediante un accordo volontario, due differenti categorie di vitello: un vitello "bianco", più giovane e con una alimentazione essenzialmente latteca ed un vitello rosé o pesante, di età maggiore con una alimentazione diversa. Il punto principale che ancora separava le due delegazioni era rappresentato dall'età limite tra le due categorie essendo disponibili i francesi a prevedere per il vitello "bianco" un limite di età non superiore a 210 giorni; lo stesso limite, secondo gli olandesi, avrebbe dovuto essere fissato invece a 250 giorni.

Rispetto a tali posizioni, la posizione italiana è stata del tutto differente e basata sui seguenti principi:

- i produttori italiani di vitello ritengono assolutamente indispensabile l'introduzione di una definizione di vitello quanto più possibile unica ed obbligatoria per tutto il territorio della UE; una tale definizione, possibilmente validata dalla Commissione, consentirebbe infatti di porre fine all'attuale stato di confusione e disinformazione che danneggia i consumatori europei ed in particolar modo quelli italiani visto che l'Italia, con i suoi circa 100 milioni di consumatori (considerando tutte le presenze turistiche del nostro Paese) è al primo posto in Europa per il consumo di tale prodotto;
- la denominazione di vitello dovrebbe quindi essere limitata alle carni provenienti da animali di età non superiore ad un limite massimo da fissare intorno ai 240 giorni.
- è assolutamente inaccettabile che le carni di animali di età superiore possano essere definite "vitello", trattandosi di un prodotto completamente diverso; altrettanto inaccettabile che si usino termini simili quali vitello rosé o vitello pesante, in quanto comunque fuorvianti e fraudolenti nei confronti del consumatore; questo è invece quello che attualmente avviene nel nostro Paese in cui vengono commercializzate con il termine di vitello carni provenienti da animali di 12 mesi o più, destinate alle mense scolastiche, agli ospedali, alle collettività sociali, ai ristoranti (catering);

Come già anticipato, l'introduzione della definizione di vitello nel compromesso sulla riforma della PAC che fissa un limite massimo di età ad 8 mesi rappresenta una condivisione da parte della Commissione della richiesta da noi sostenuta. Si tratterà ora di fare in modo, nei regolamenti applicativi, di rendere effettivamente vincolante tale definizione anche in fase di commercializzazione e non lasciarla vincolata al solo regime dei premi.

Nel frattempo le Autorità francesi hanno fatto un passo indietro eliminando l'obbligatorietà della loro definizione, che torna ad essere solo volontaria in quanto frutto di accordo.

PROMOZIONE

Di fronte alla grave crisi dei consumi che ha interessato il nostro Paese nell'ultimo trimestre del 2000 e nel primo semestre 2001, Assocarni ha ritenuto indispensabile reagire avviando una campagna di informazione del consumatore che fornisse allo stesso, in maniera chiara e soprattutto in toni pacati ed obiettivi, gli elementi necessari a dimostrare la salubrità e la sicurezza del prodotto carneo. Ancora una volta il limite principale del settore bovino italiano è stato quello di non disporre di un organismo interprofessionale analogo a quello di altri Paesi che, attraverso un prelievo parafiscale obbligatorio, disponga di fondi sufficienti a promuovere il

settore. Assocarni ha tuttavia ritenuto improrogabile fare la sua parte in un momento così delicato seppur con disponibilità di fondi contenuta e legata alla contribuzione volontaria di singole aziende associate ed al cofinanziamento della Comunità.

Il messaggio comunicazionale del programma Assocarni è stato molto semplice e comprensibile e basato sui seguenti temi previsti dalla regolamentazione comunitaria sulla promozione:

- sicurezza della carne bovina garantita dai controlli di filiera sia obbligatori che facoltativi;
- valore nutrizionale di tale prodotto e ruolo difficilmente sostituibile svolto nelle diete delle diverse fasce di età;
- trasparenza del ciclo produttivo grazie anche ai recenti disposti normativi in materia di etichettatura sia obbligatoria che facoltativa.

I destinatari di tale programma di informazione sono stati essenzialmente di due tipi. Da un lato i responsabili acquisti delle famiglie italiane (donne con figli); dall'altro i responsabili nutrizionali di mense, collettività e punti di ristorazione, la cui reazione negativa nei confronti del prodotto carneo ha provocato non solo danni diretti (per riduzione del consumo nelle collettività stesse) ma soprattutto indiretti (il consumatore non trovando più tale prodotto nei ristoranti o nelle mense scolastiche tende a modificare definitivamente le proprie abitudini alimentari). Particolare attenzione è stata dedicata anche a medici e dietologi.

Si è quindi deciso di produrre e distribuire con i principali mezzi di stampa nazionali un opuscolo informativo completo ed approfondito in cui sono state analiticamente esaminate ed illustrate le varie normative ed i sistemi di controllo e produzione attualmente impiegati, in grado di garantire la sicurezza della carne bovina. Sulla base della tiratura delle testate, si stima che l'opuscolo abbia raggiunto direttamente oltre 15.000.000 di consumatori. Ulteriore spazio e risalto all'iniziativa è stato anche garantito dalla ripresa della notizia da parte di numerosi media.

Quale momento culminante e di amplificazione della campagna di informazione, è stato quindi realizzato un convegno di rilevanza internazionale, tenutosi nel marzo scorso a Roma che, attraverso il coinvolgimento dei massimi esperti della materia, dei principali opinion maker nazionali e delle Associazioni consumatori, ha posto in primo piano a tutti i principali organi di comunicazione l'immagine positiva della carne bovina. Il Convegno è stato organizzato in tre differenti sessioni dedicate, rispettivamente, all'importanza nutrizionale della carne bovina nelle diverse fasi di vita dell'uomo moderno, alla sicurezza del prodotto ed al futuro della produzione a livello comunitario. Si è trattato di un appuntamento importante per il nostro settore ampiamente ripreso dai principali strumenti di comunicazione nazionale che hanno finalmente trattato il tema della carne bovina senza associarlo ad emergenze o aspetti negativi.

L'obiettivo di Assocarni è quello di continuare l'azione di comunicazione sull'immagine positiva della carne bovina cercando ogni possibile sinergia con altre organizzazioni ed ogni strumento di cofinanziamento per rimediare alla strutturale carenza di fondi che purtroppo continua a contraddistinguere il nostro settore.

LE ATTIVITÀ DI ASSOCARNI NEL CONTESTO GENERALE

Attraverso la propria partecipazione ai diversi comitati e gruppi di lavoro di Federalimentare e di Confindustria, Assocarni ha potuto fornire il proprio contributo a tematiche di carattere più generale che interessano l'industria italiana e più in particolare quella alimentare. Un'industria alimentare in costante crescita che ha raggiunto per la prima volta quota 100 miliardi di euro di fatturato ed ha superato l'industria tessile, raggiungendo il secondo posto in Italia come comparto industriale secondo solo al settore metalmeccanico.

Ma se la crescita della produzione alimentare è apparsa premiante rispetto all'universo

industriale, quella dei ricavi è risultata nettamente più contenuta comprimendo gli utili sino allo 0,5%, pari a metà dei valori medi del complesso del settore manifatturiero. E ciò è particolarmente vero per il nostro settore, dove l'impegno continuo delle aziende a migliorare la qualità della propria produzione non può continuare a coesistere con risorse insufficienti e con un utile sempre più compresso.

Rinnovo del CCNL dell'industria alimentare

Come da modifica dell'art. 2 dello Statuto associativo approvata dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre u.s., l'Assocarni è divenuta parte stipulante del CCNL dell'industria alimentare unitamente alle altre associazioni nazionali di categoria dell'industria alimentare ed a Federalimentare.

Le trattative del CCNL del 5 Giugno 1999 scaduto il 31 maggio 2003, hanno avuto formale avvio con la disdetta inviata dalle organizzazioni sindacali alle associazioni aderenti a Federalimentare il 14 novembre 2002. Dopo tale data, a partire dal marzo 2003 si sono susseguiti vari incontri che hanno visto le associazioni rispondere alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali.

È apparsa subito evidente la complessità delle trattative, in particolare su quanto concerne la terziarizzazione, la contrattazione territoriale, e la parte retributiva: su una richiesta sindacale di un aumento medio lordo mensile di 100,00 euro per il biennio 1° giugno 2003 – 31 maggio 2005 le associazioni hanno proposto un aumento medio di 74,00 euro.

Le associazioni datoriali hanno poi trovato accordo su quanto proporre in sede di trattativa in merito all'introduzione della nuova disciplina del contratto a termine e l'orario di lavoro. Per quanto riguarda il contratto a termine si è deciso di adeguare l'art.18 del CCNL alla normativa vigente (D Lgs n. 368/2001), innalzare la percentuale di contratti a termine assumibili in proporzione a quelli a tempo indeterminato, passando dall'attuale 10% al 30%, introdurre il diritto di precedenza nella riassunzione adeguandosi al disposto dell'articolo 7 del D Lgs n.368/2001; in tal senso si è stabilito di prevedere che i dipendenti interessati devono manifestare la loro volontà al datore entro 20 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro e che il datore, nel caso di nuove assunzioni, è tenuto a coprire almeno il 70-75% delle nuove assunzioni con i dipendenti che hanno dato la disponibilità al diritto di opzione.

In merito all'orario di lavoro tenuto conto che l'art. 30 del CCNL dovrà essere adeguato alla nuova normativa vigente a partire dal 2003, si è tenuto conto di prevedere che il calcolo dell'orario medio settimanale possa essere effettuato su base annuale; di eliminare la soglia massima di 56 ore di flessibilità (in ogni modo ci si è resi disponibili a rivedere tale soppressione a fronte, però, di una maggiore chiarezza circa i termini di utilizzo.); di rivisitare l'orario notturno introducendo la distinzione tra orario notturno ai soli effetti retributivi ed orario notturno ai fini legali. Per il primo, resta invariata la forbice dalle 22 alle 6, mentre per il secondo si passa dalle 24 alle 5.

Per il resto, a fronte di specifiche richieste delle OOSS in materia di classificazione del personale, fondo sanitario, ente bilaterale, le Associazioni hanno ribadito di non essere disponibili alla rivisitazione dell'attuale sistema classificatorio perché ritenuto ottimale, così come per il fondo sanitario e l'ente bilaterale ritenuti troppo onerosi per le aziende

La posizione di Assocarni sul Federalismo

Tra i diversi altri argomenti attentamente seguiti in maniera coordinata con Federalimentare, particolare importanza riveste quello del federalismo. Pur riconoscendo nella riforma federalista possibili elementi di sviluppo e qualificazione del sistema Paese, è stato costantemente sottolineato nelle diverse sedi competenti che, a nostro giudizio, è assolutamente indispensabile che i diversi strumenti che attueranno tale riforma federalista garantiscano l'assoluta uniformità e coerenza delle regole indispensabile, per garantire da un lato la piena tutela della salute dei consumatori e dall'altro il rispetto del libero mercato e della concorrenza. Abbiamo fortemente voluto, ed auspichiamo che venga mantenuta, la scelta di attribuire la competenza esclusiva statale per le norme generali dell'alimentazione ed il riferimento

all'interesse nazionale, come limite inderogabile della normativa di ogni grado.

Autorità europea e nazionale per la sicurezza alimentare

Altra decisione importante per il futuro del nostro settore è la creazione dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare (EFSA) e l'istituzione dell'interfaccia italiana. Per quanto riguarda l'agenzia europea, il cui direttore appena nominato ha preso parte al Convegno Internazionale di Assocarni, l'auspicio è che possa garantire che le future decisioni politiche a livello comunitario vengano assunte su basi scientifiche valide ed oggettive e non sulla base di pressioni politiche o interessi di parte come sino ad ora avvenuto (soprattutto in materia di BSE).

Per quanto riguarda l'interfaccia italiana, rimane forte l'esigenza nel nostro Paese di maggiore armonizzazione e coordinamento delle competenze sia in materia di valutazione che di gestione del rischio. Le competenze regionali sono importanti ed Assocarni ha ormai da tempo avviato rapporti solidi ed operativi con le Amministrazioni regionali competenti per le materie del settore, ma via via che tali competenze aumentano, aumenta contemporaneamente l'esigenza di un maggiore raccordo e di una sorta di "tavolo di concertazione" a livello nazionale. Al riguardo, senza voler assumere posizioni favorevoli o contrarie alle diverse amministrazioni coinvolte, Assocarni vedrebbe con estremo favore l'accorpamento di tutte le competenze dell'alimentare in un unico Ministero in quanto ciò rafforzerebbe significativamente l'intero comparto.

Attività associativa

Per quanto riguarda l'attività associativa, l'ultimo anno ha visto un ulteriore aumento del numero dei Soci (+12%) con il raggiungimento, per la prima volta, di ben 154 aziende associate. L'attività informativa ai Soci viene ora svolta esclusivamente su supporto informatico che consente di garantire immediatezza dell'informazione e disponibilità in tempo reale dei numerosi provvedimenti normativi.

Nell'ultimo anno Assocarni ha inoltre intensificato la propria presenza diretta a Bruxelles sia attraverso la partecipazione costante ai Comitati consultivi della Commissione, di cui l'associazione fa ufficialmente parte, sia attraverso la partecipazione ai numerosi incontri e gruppi di lavoro organizzati dalla CIAA, l'organizzazione europea dell'industria alimentare.

Notevolmente incrementati anche la gamma e la quantità dei servizi operativi svolti per gli Associati dalla propria Società di servizi Agriservices Srl ulteriormente potenziata per rispondere in maniera flessibile ed esaustiva alle richieste in costante evoluzione delle aziende associate.

A titolo di esempio nel corso del 1° semestre 2003 l'Agriservices ha gestito:

- 2400 certificati di import-export.
- 1200 domande di partecipazione a contingenti tariffari di importazione.
- 685 istanze di premi all'esportazione.

L'auspicio è che il trend di crescita che ha caratterizzato negli ultimi anni la nostra Associazione si confermi anche per gli anni futuri per consentire ad Assocarni di difendere e tutelare con sempre maggior forza un settore certamente difficile ma non privo di soddisfazioni.

